



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**AREA 5**  
**SETTORE EDILIZIA SISMICA**

**Ai Comuni della Provincia di Brindisi**  
Settore Urbanistica – S.U.E.  
LORO SEDI

e, p.c.

**Alla Regione Puglia**  
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture  
[servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it)

**All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi**  
[ordine.brindisi@ingpec.eu](mailto:ordine.brindisi@ingpec.eu)

**All'Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi**  
[archbrindisi@pec.aruba.it](mailto:archbrindisi@pec.aruba.it)

**Al collegio dei Geometri della Provincia di Brindisi**  
[collegio.brindisi@geopec.it](mailto:collegio.brindisi@geopec.it)

**OGGETTO: Chiarimenti in merito al procedimento di “sanatoria strutturale” di costruzioni in zone sismiche in caso di accertamento di conformità, ex artt. 36 e 36-bis del D.P.R. n. 380/2001.**

In considerazione delle recenti innovazioni normative e delle frequenti richieste, sia da parte di uffici comunali che di professionisti interessati, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti circa la procedura in oggetto, al fine di individuare, in ambito provinciale, un indirizzo univoco e volto alla massima semplificazione, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Come noto, con **deliberazione della Giunta Regionale n. 1663 del 29.11.2022** “D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e D.M. 30 aprile 2020. Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche”, la Regione Puglia, pur riconoscendo la stringente necessità di una ristrutturazione organica dell’intera disciplina delle costruzioni, ha inteso riassumere ed aggiornare le disposizioni allora vigenti e chiarire gli aspetti più rilevanti in materia.

In via preliminare, si segnala che il suddetto provvedimento, al punto 3 del dispositivo, revoca la circolare esplicativa 6 luglio 2010 n. 63622, redatta dal Servizio Lavori Pubblici regionale e pubblicata sul BUR n. 121 del 15.07.2010. La quale, tra l’altro, al punto 4 indicava come requisito per il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria la sola conformità alle N.T.C. vigenti al momento dell’abuso edilizio.

Nel paragrafo 8 dell’allegato E dello stesso atto di indirizzo, viene quindi affrontato l’argomento della **sanatoria “strutturale”**, con riferimento all’istituto dell’*accertamento di conformità* di cui all’art. 36 del DPR 380/2001, specificando quanto segue:

**E**  
COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0023097/2025 del 28/07/2025  
Firma: PIETRO CALABRESO  
Simona Bramato, Civillia Next

1. in caso di progetti in sanatoria in tutte le zone sismiche si applica il regime autorizzativo di cui all'art 94 del DPR 380/2001;
2. effettuato tale controllo con esito positivo, gli uffici della Provincia rilasceranno il relativo atto autorizzativo che sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio comunale, al committente dell'attività edilizia;
3. l'acquisizione del suddetto atto autorizzativo da parte dell'amministrazione comunale è propedeutica all'accertamento di conformità, ovvero al rilascio del *permesso in sanatoria* di cui all'art. 36 del DPR 380/2001, relativamente ad interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità di esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività;
4. per il rilascio del permesso in sanatoria, vale il principio della **doppia conformità**, sia per gli aspetti urbanistici che edilizi (comprensivi di quelli strutturali), per cui è necessario che le opere da sanare risultino conformi alle norme tecniche vigenti sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione della domanda;
5. se a seguito delle verifiche effettuate risulta che le opere oggetto di accertamento non sono rispettose delle norme tecniche in vigore al momento della domanda di permesso in sanatoria, l'accertamento di conformità non è possibile. Infatti, in tali casi, non vi è spazio per la sanatoria condizionata alla realizzazione di opere di adeguamento;
6. la richiesta del permesso in sanatoria è accompagnata da una **dichiarazione del professionista abilitato** che attesti le necessarie conformità, con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della presentazione della domanda.

Con il decreto-legge n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, tra le varie modifiche apportate al DPR 380/2001, viene riformulato l'art. 36, ora intitolato *Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità*, ed introdotto l'**articolo 36-bis**, intitolato *Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità e di variazioni essenziali*.

Nelle ipotesi dell'art. 36-bis, viene quindi delineato un diverso e più semplice procedimento per l'accertamento di conformità, svincolato da quanto previsto dall'art. 36, secondo il quale:

1. il principio della doppia conformità riguarda solo la disciplina urbanistica, mentre per quella edilizia, compresa la parte relativa agli aspetti strutturali, è sufficiente la conformità dell'intervento alla disciplina vigente al momento della sua realizzazione (comma 1);
2. lo sportello unico comunale può condizionare il rilascio del permesso in sanatoria alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate (comma 2);
3. la richiesta del permesso in sanatoria è accompagnata da una **dichiarazione del professionista abilitato** che attesti le necessarie conformità. Per quella edilizia (comprensiva degli aspetti strutturali), la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento di realizzazione dell'intervento (comma 3).

Nel comma 3-bis dello stesso articolo 36-bis, viene inoltre precisato che nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, vanno applicate le disposizioni dell'art. 34-bis, comma 3-bis del decreto, che prevedono l'obbligo di attestazione (ad eccezione delle zone a bassa sismicità), da parte del tecnico, che gli interventi rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II (Norme per le costruzioni in zone sismiche). Dopo di che, *tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione delle opere corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento, predisposta sulla base del contenuto*

minimo richiesto dall'art. 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale (nel nostro caso ufficio provinciale) secondo le disposizioni di cui all'art. 94.

A tale proposito si evidenzia che l'esclusione delle zone a bassa sismicità degli obblighi di cui sopra, farebbe ritenere che per tali zone l'accertamento di conformità, nelle ipotesi dell'art. 36-bis, non preveda la trasmissione della documentazione all'ufficio provinciale per l'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 94.

Allo stesso modo, si potrebbe ritenere che, nel caso in cui, in base alla data di realizzazione o alla tipologia dell'intervento, come esplicitato ed adeguatamente motivato dal professionista incaricato nella dichiarazione di cui sopra, non fosse rilevata ab origine alcuna violazione, sia di carattere tecnico che procedurale (quali le prescrizioni contenute nella sezione I del capo IV della parte II del DPR 380/2001), potrebbe non essere necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio provinciale, ferma restando la responsabilità del professionista in merito a quanto dichiarato e la completezza degli elaborati depositati presso lo sportello comunale.

Tuttavia, in attesa di chiarimenti in merito da parte del competente ufficio regionale o di un eventuale ulteriore aggiornamento normativo, fatte salve le dovute distinzioni tra le ipotesi attinenti all'art. 36 ed all'art. 36-bis, resta evidente l'indirizzo espresso in ambito regionale al citato punto 8 dell'allegato E al DGR 1662/2022, che prevede in modo indistinto l'obbligo dell'autorizzazione in caso di progetti in sanatoria in tutte le zone sismiche e quindi anche per quelle a bassa sismicità (zona 4), tra cui rientra l'intera provincia di Brindisi.

Per quanto sopra, questo ufficio provinciale, nello spirito di massima collaborazione con i competenti uffici comunali, procederà al rilascio del proprio atto autorizzativo relativo alla sanatoria strutturale secondo le modalità di seguito riportate.

**a) In caso di interventi realizzati in assenza di titolo edilizio o totale difformità allo stesso (art. 36 del DPR 380/2001):**


- a seguito dell'esame dei contenuti tecnici, sarà valutata la conformità dell'intervento sia alle norme vigenti sia al momento della realizzazione che a quelle vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

**b) In caso di interventi realizzati in parziale difformità al titolo edilizio e di variazioni essenziali allo stesso (art. 36-bis del DPR 380/2001):**

- a seguito dell'esame dei contenuti tecnici, sarà valutata la conformità dell'intervento alle sole norme vigenti al momento della realizzazione;

**c) In entrambi i casi indicati alle lettere a) e b):**

- la valutazione della conformità dell'intervento sarà effettuata previa acquisizione: della modulistica predisposta da questo ufficio provinciale; dalla documentazione tecnica elaborata dal professionista, contenente l'esaustiva descrizione delle opere e la loro verifica di conformità alle norme applicabili; di una specifica dichiarazione del professionista incaricato alla verifica che attesti le necessarie conformità (secondo i due casi sopra indicati);
- nella suddetta dichiarazione il professionista incaricato dovrà indicare in modo chiaro la data di realizzazione dell'intervento da sanare, comprovata dalla documentazione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001 ovvero, se ciò non fosse possibile, attestata dallo stesso professionista sotto la sua responsabilità.



- la documentazione tecnica a corredo della domanda di autorizzazione strutturale dovrà essere predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'art. 93, comma 3, del DPR 380/2001;
- in caso di esito positivo sarà rilasciato dall'ufficio provinciale l'autorizzazione strutturale in sanatoria di cui all'art. 94 del DPR 380/2001 ed inviato via pec allo sportello comunale e per conoscenza al tecnico incaricato;
- in caso di richieste di integrazioni ne sarà data comunicazione al committente via pec tramite lo sportello comunale e per conoscenza al tecnico incaricato, con relativa sospensione dei termini per la conclusione del procedimento;
- in caso di esito negativo sarà data comunicazione del diniego al committente via pec tramite lo sportello comunale e per conoscenza al tecnico incaricato.

La presente viene inviata per opportuna conoscenza al competente ufficio regionale ed agli Ordini e Collegi professionali interessati, al fine di darne la massima diffusione tra gli iscritti.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione e disponibilità, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore  
**arch. Pietro Calabrese**

V.to La Dirigente Area 5  
**ing. Simona Bramato**

<b>E</b>
COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N.0023097/2025 del 28/07/2025
Firmatario: PIETRO CALABRESE, SIMONA BRAMATO, Civillia Next



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**AREA 5**  
**SETTORE EDILIZIA SISMICA**

**Ai Comuni della Provincia di Brindisi**  
 Settore Urbanistica – S.U.E.  
LORO SEDI

e, p.c.

**Alla Regione Puglia**  
 Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture  
[servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it)

**All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi**  
[ordine.brindisi@ingpec.eu](mailto:ordine.brindisi@ingpec.eu)

**All’Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi**  
[archbrindisi@pec.aruba.it](mailto:archbrindisi@pec.aruba.it)

**Al Collegio dei Geometri della Provincia di Brindisi**  
[collegio.brindisi@geopec.it](mailto:collegio.brindisi@geopec.it)

**OGGETTO: Chiarimenti in merito al procedimento di “sanatoria strutturale” di costruzioni in zone sismiche in caso di accertamento di conformità, ex artt. 36 e 36-bis del D.P.R. n. 380/2001.**

Si fa seguito alla precedente nota di pari oggetto, prot. n. 36158 del 13.11.2024, allegata alla presente, per comunicare quanto segue.

Come già evidenziato nella precedente nota, nel comma 3-bis dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dal D.L. n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, viene precisato che nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, vanno applicate le disposizioni dell’art. 34-bis, comma 3-bis del decreto, che prevedono l’obbligo di attestazione (ad eccezione delle zone a bassa sismicità), da parte del tecnico, che gli interventi rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II (Norme per le costruzioni in zone sismiche). Dopo di che, tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione delle opere corredata dalla documentazione tecnica sull’intervento, predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’art. 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale (nel nostro caso ufficio provinciale) secondo le disposizioni di cui all’art. 94.

Quanto sopra porta a ritenere che per le zone a bassa sismicità (zone 3 e 4) l’accertamento di conformità, nelle ipotesi dell’art. 36-bis, non sia prevista la trasmissione della documentazione all’ufficio provinciale per l’acquisizione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001.

Tuttavia, questo ufficio provinciale, in considerazione della poca chiarezza della norma ed in assenza di chiarimenti da parte del competente ufficio regionale, ha sinora ritenuto di continuare ad attenersi a quanto disposto nel punto 8 dell'allegato E al DGR 1663/2022, che prevede in modo indistinto l'obbligo dell'autorizzazione *in caso di progetti in sanatoria in tutte le zone sismiche* e quindi anche per quelle a bassa sismicità, tra cui rientra l'intera provincia di Brindisi.

Premesso quanto sopra, nelle more di un riscontro da parte dell'ufficio regionale alla richiesta di chiarimenti contenuta nella stessa nota n. 36158, visto l'orientamento in tal senso assunto dalle limitrofe Provincie di Taranto e Lecce, al fine di uniformare in ambito regionale le procedure di cui trattasi, in conformità con la vigente legislazione nazionale ed in coerenza con il principio di semplificazione del procedimento amministrativo, teso ad evitare inutili aggravii ed oneri aggiuntivi a carico degli uffici preposti e della collettività, **si ritiene di dover escludere, nei casi previsti all'art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001, il rilascio dell'atto autorizzativo, di cui al citato art. 94, da parte di questo ufficio provinciale.**

Tale indirizzo risulta altresì in linea con le osservazioni e le richieste comunicate a questo Ente dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi, con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 11708 del 08.04.2025 e con quanto emerso nell'incontro con l'Ordine degli Architetti ed il Collegio dei Geometri tenuto presso gli uffici provinciali in data 21.07.2025.

**Si invitano pertanto i Comuni della Provincia di Brindisi, i cui territori sono tutti classificati a bassa sismicità (zona 4), a sospendere l'invio a questo Ente di istanze diverse da quelle espressamente contemplate dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, relative all'accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità, per le quali resta in capo a questa Provincia la competenza al rilascio del provvedimento autorizzativo.**


Di conseguenza, a partire dal prossimo 4 agosto, il Settore Edilizia Sismica provinciale non accetterà istanze che non riguardino il caso sopra indicato, che saranno quindi archiviate previa comunicazione all'ufficio comunale di provenienza, senza il rilascio di alcun atto autorizzativo.

**La presente viene inviata per opportuna conoscenza al competente ufficio regionale ed agli Ordini e Collegi professionali interessati, al fine di darne la massima diffusione tra gli iscritti.**

Nel ringraziare per la consueta collaborazione e disponibilità, si porgono cordiali saluti.

V.to La Dirigente Area 5

**ing. Simona Bramato**



Firmato digitalmente da:  
BRAMATO SIMONA  
DIRIGENTE  
Firmato il 28/07/2025 11:52  
Seriale Certificato: 1711140  
Valido dal 02/09/2022 al 02/09/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Responsabile del Settore  
**arch. Pietro Calabrese**



Firmato digitalmente da:  
Calabrese Pietro  
Istruttore Direttivo  
Firmato il 28/07/2025 11:22  
Seriale Certificato: 4645108  
Valido dal 19/06/2025 al 19/06/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA